

CAMERA DEI DEPUTATI N. 457-A**RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AMBROSIO, PARENTE, AMATUCCI, CASERTA e CLERICI*Annunziata il 31 marzo 1949*

Proroga del termine per il bando dei concorsi universitari

Presentata alla Presidenza il 9 aprile 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — I concorsi universitari è necessario porli sulla via della legalità gradualmente. Essi dovranno fra non molto essere definitivamente sistemati nel quadro dell'attesa riforma scolastica che il Ministro della pubblica istruzione va elaborando assieme a Commissioni di esperti. Nell'attesa si cerca di adeguarli provvisoriamente alle esigenze del funzionamento accademico, in una maniera, quasi direi, eclettica.

Cagioni ovvie spesso hanno impedito lo scorso anno che si svolgessero detti concorsi normalmente. Così quest'anno le Università

si sono trovate nella impossibilità di provvedere, entro il 28 febbraio, termine fissato dalla legge dell'8 febbraio 1949, n. 24, agli insegnamenti con chiamata o con richiesta di regolare bando di concorso. Da qui la necessità di prorogare nuovamente il termine per concedere alle facoltà il tempo di fare le proposte per i concorsi universitari, nonché il termine dei bandi dei concorsi stessi.

E pertanto, per dette ragioni, si propone l'approvazione della presente proposta di legge.

D'AMBROSIO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per l'anno scolastico 1949-50 le richieste di concorso possono essere fatte dalle Facoltà universitarie, entro il 30 maggio 1949 ed i concorsi possono essere banditi entro il 30 giugno.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Per l'anno accademico 1949-50 le richieste di concorso possono essere formulate dalle Facoltà universitarie entro il 30 maggio ed i concorsi possono essere banditi entro il 30 giugno 1949.

Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purché siano approvate entro il 30 giugno 1949.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.